



Roma, 02/01/2023

Ufficio: DAR/PF/DMS
Protocollo: 202300000056/A.G.
Oggetto: D.L.198/2022 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Circolare n. 14161
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Publicato in G.U. il decreto-legge Milleproroghe
in materia di termini legislativi.**

Riferimenti: Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ([GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022](#))

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre u.s. è stato pubblicato il D.L. 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Tra le proroghe disposte dal provvedimento, in vigore dal 30 dicembre 2022, si evidenziano le seguenti concernenti disposizioni di interesse per il settore

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni (art. 1)

Prorogate determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate dalle P.A. In particolare, si segnala la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità (riguardante anche gli enti pubblici non economici) di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (art. 3, comma 1, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014).

Tuttavia, in proposito, si rammenta che l'art. 2, comma 2, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) prevede, per gli Ordini che sono in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione delle limitazioni in ambito di assunzione di personale stabilite dall'art. 2, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 3)

Prorogata anche per l'anno 2023 la semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 (cfr circolare federale n. [11283 del 21.12.2018](#)).

Prorogato al 1° gennaio 2024 il termine previsto dall'art. 2, comma 6 quater, del D.Lgs. 127/2015 relativo all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di tali dati al Sistema tessera sanitaria.

Proroga di termini in materia di salute (art. 4)

Prorogate sino al 31 dicembre 2023 le modalità di **utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica**, disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (cfr circolare federale n. [13628 del 5.4.2022](#)).

È stato modificato l'articolo 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), prevedendo che i **crediti formativi ECM del quadriennio 2020-2023** si intendono **già maturati in ragione di un terzo** per tutti i professionisti sanitari di cui alla L. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (come già previsto per il triennio 2020-2022 - cfr circolare federale n. [12408 del 23.7.2020](#) e successiva circolare n. [13854 del 26.7.2022](#) relativa ai chiarimenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC).

Conseguentemente, alla luce della predetta disposizione, è stato **prorogato di un anno** - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il **periodo** entro il quale i farmacisti hanno tempo **per acquisire i crediti formativi necessari a completare l'obbligo formativo ECM**.

Confermata anche per l'anno 2023 la previsione di cui all'art. 2, comma 67-bis, della L. 191/2009 relativa al riparto delle **quote premiali** del finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che istituiscano una Centrale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)